

Comune Capofila San Benedetto del Tronto
Acquaviva Picena Carassai Cossignano Cupra Marittima Grottammare Massignano Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche Montefiore dell'Aso Monteprandone Ripatransone

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 27.10.2023

Originale di deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 21

O.D.G.:

1. Presentazione Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2021;
2. Modifica Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2020;
3. Servizio di assistenza all'autonomia, comunicazione e socializzazione in favore di soggetti con disabilità residenti nei Comuni dell'ATS 21. (D.D. n. 1613 del 07/12/2022) - Regolamento;
4. Varie ed eventuali.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **27** del mese di Ottobre alle **ore 11.30**, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 21.

	COMPONENTI COMITATO SINDACI	Presenti	Assenti
Antonio Spazzafumo	Sindaco - Comune di San Benedetto del Tronto Presidente del Comitato dei Sindaci	☐	X
Alessandro Rocchi	Sindaco - Comune di Grottammare - Vice Presidente del Comitato dei Sindaci	X	☐
Sante Infriccioli	Sindaco - Comune di Acquaviva Picena	X	☐
Gianfilippo Michetti	Sindaco - Comune di Carassai	☐	X
Serena Silvestri *	Assessore* - Comune di Cossignano	X	☐
Alessio Piersimoni	Sindaco - Comune di Cupra Marittima	X	☐
Massimo Romani	Sindaco - Comune di Massignano	☐	X
Massimo Narcisi	Sindaco - Comune di Monsampolo del Tronto	X	☐
Daniel Matricardi	Sindaco - Comune di Montalto delle Marche	X	☐
Lucio Porrà	Sindaco - Comune di Montefiore dell'Aso	☐	X
Sergio Loggi	Sindaco - Comune di Monteprandone	X	☐
Alessandro Lucciarini De Vincenzi	Assessore - Comune di Ripatransone	X	☐
Maria Teresa Nespeca	Distretto Sanitario AST San Benedetto del Tronto	☐	X

* Delega agli atti

Partecipano:

Maria Simona Marconi – Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 21.

Romeo Vannicola – Verbalizzante - Ambito Territoriale Sociale 21.

Meri Sgrilli – Coordinatore Assistenti Sociali Ambito Territoriale Sociale 21.

Il Coordinatore di Ambito, constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione le proposte di deliberazione indicata in oggetto all'ordine del giorno. L'odierna riunione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 di San Benedetto del Tronto, convocata con e-mail del 19.10.2023 si è svolta nella sala giunta del Comune di San Benedetto del Tronto.

1° Punto all'o.d.g.

Presentazione Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2021;

Il Coordinatore descrive la ripartizione dei fondi inerente la QSFP (Quota Servizi Fondo Povertà) dell'annualità 2021 in ottica di continuità con le precedenti annualità del Fondo, così come specificato nella tabella (Allegato n.1)
I sindaci all'unanimità approvano la ripartizione dei fondi sopra illustrato .

2° Punto all'o.d.g.

Modifica Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2020;

Nel presente punto all'ordine del giorno, il Coordinatore chiede ai sindaci presenti la votazione sulla modifica e ripartizione dei fondi del Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2020 rispetto al Piano Finanziario originale, approvato dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 5 dell'03/11/2022 e successiva Determinazione dirigenziale n. 1483 del 18/11/2022, si ritiene opportuno rimodulare gli importi destinati agli interventi così come specificato nella tabella (Allegato n. 2), in virtù delle sopraggiunte esigenze rilevate nel territorio nel corso dell'anno 2023.

I sindaci all'unanimità approvano la modifica esposta.

3° Punto all'o.d.g.

Servizio di assistenza all'autonomia, comunicazione e socializzazione in favore di soggetti con disabilità residenti nei Comuni dell'ATS 21. (D.D. n. 1613 del 07/12/2022) - Regolamento

Il Coordinatore in merito al punto n.3 dell'ordine del giorno cede la parola Assistente Sociale dell'ATS 21, Meri Sgrilli, che illustra il servizio ed il regolamento per l'erogazione dei servizi domiciliari, di sollievo e di assistenza all'autonomia rivolti a persone disabili e persone affette da disturbo mentale. (Allegato n.3)

I sindaci recepiscono il regolamento esposto che verrà presentato all'Ufficio di Piano prima dell'approvazione definitiva.

Varie ed eventuali.

PR Marche FSE+ 2021-2027 – Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) “Tirocini di inclusione sociale” e OS 4.k. “Progetti di potenziamento degli ATS”

Il Coordinatore, nel ricordare al Comitato, le linee progettuali del PR Marche FSE asse inclusione OS 4K, evidenzia la necessità di provvedere in merito all'assunzione di personale amministrativo la cui copertura economica è in seno al progetto stesso. Il comitato dei Sindaci concorda nel reperimento a tempo indeterminato di un istruttore EQ ex categoria D1 mediante mobilità e reperimento di supporto amministrativo a tempo determinato per la funzione tirocini mediante scorrimento della graduatoria, per la specifica figura professionale, ancora valida presso l'Ente capofila.

Il Coordinatore è invitato a lasciare la seduta, il Comitato dei Sindaci, tenuto conto del livello di complessità del ruolo del Coordinatore, le funzioni ricoperte, le azioni da porre in essere ai fini dell'integrazione socio-sanitaria, la costruzione di percorsi di comunità sociale, la direzione dei servizi associati dei 12 comuni, ritiene che allo stesso vada riconosciuta la retribuzione di posizione massima prevista dal CCNL Funzioni Locali 2019/2021 ovvero € 18 mila per 13 mensilità con retribuzione di risultato pari al 25 % ricadendo la figura professionale del coordinatore fra quelle annoverate all'art 16, co 2 lett b del citato CCNL. La copertura economica è in capo alle progettualità e Fondi di finanziamento specifici di Ambito.

I sindaci concordano la ripartizione del fondo.

La riunione termina alle ore 12.30

Tutto quanto sopra premesso, il Comitato dei Sindaci

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. vista l'urgenza che riveste la presente Deliberazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
3. di approvare il Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2021 (Allegato n.1);

4. di approvare la modifica Piano Finanziario della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2020 (Allegato n.2);
5. di recepire l' approvazione del regolamento da presentare al prossimo Ufficio di Piano inerente l'erogazione dei servizi domiciliari, di sollievo e di assistenza all'autonomia rivolti a persone disabili e persone affette da disturbo mentale. (D.D. n. 1613 del 07/12/2022) . (Allegato n.3);
6. di approvare l'utilizzo fondi OS 4.k. "Progetti di potenziamento degli ATS" secondo le modalità in discussione riportate ;
7. di riconoscere alla figura del Coordinatore dell'Ambito territoriale sociale la posizione massima prevista nel CCNL Funzioni Locali .

Il Coordinatore di Ambito
M. Simona Marconi



Il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci
Sindaco di Grottammare
Alessandro Rocchi

Il Verbalizzante
Romeo Vannicola



Verifica effettuata in data 10/11/2023 09:42:03 UTC

File verificato: C:\Users\vannicolar\Desktop\CdS N 7 del 27 10 2023 def.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	ALESSANDRO ROCCHI
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 10/11/2023 09:42:02 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/11/2023 09:00:28 UTC

Dati del certificato del firmatario **ALESSANDRO ROCCHI**

Nome, Cognome:	ALESSANDRO ROCCHI
Numero identificativo:	23584422
Data di scadenza:	31/07/2025 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Allegato 1

Fondo Lotta alla Povertà, istituito con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386.

Quota Servizi Fondo Lotta alla Povertà – Annualità 2021

Nell'anno 2023 è stata trasferita all'ATS la QSFP 2021, che si è ritenuto opportuno suddividere, in ottica di continuità con le precedenti annualità del Fondo, così come specificato nella tabella sottostante:

Tipologia di azione	Piano finanziario
A.1.a Sostegno alle funzioni di segretariato e PUA	€ 50.000,00
A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale	€ 130.000,00
Interventi: Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, Mediazione culturale, SAD	€ 450.000,00
A.1.c.5 Pronto intervento sociale	€ 78.409,94
B.2.b Tirocini di inclusione sociale	€ 50.000,00
Adeguamento dei sistemi informativi	€ 15.400,00
TOTALE	€ 773.809,94

Allegato 2

Fondo Lotta alla Povertà, istituito con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386.

Quota Servizi Fondo Lotta alla Povertà – Annualità 2020

CUP F71H20000120001

Rispetto al Piano Finanziario originale, approvato dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 5 dell'03/11/2022 e successiva Determinazione dirigenziale n. 1483 del 18/11/2022, si ritiene opportuno rimodulare gli importi destinati agli interventi così come specificato nella tabella sottostante, in virtù delle sopraggiunte esigenze rilevate nel territorio nel corso dell'anno 2023.

Tipologia di azione	Piano finanziario originale	P.F. modificato
A.1.a Sostegno alle funzioni di segretariato	€ 197.303,69	€ 300.000,00
A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale	€ 305.024,43	€ 112.253,49
A1.c.3 Consultorio familiare	€ 99.916,51	€ 190.000,00
A.1.c.5 Pronto intervento sociale	€ 56.000,00	€ 56.000,00
A.1.c.5 Assistenza domiciliare e servizi di prossimità	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B.2.b Tirocini di inclusione sociale	€ 25.000,00	€ 45.054,78
Adeguamento dei sistemi informativi	€ 14.008,86	€ 14.000,00
PUC	€ 20.054,78	€ 0,00
Totale	€ 737.308,27	€ 737.308,27

All. n.3

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21

REGOLAMENTO

**PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI, DI SOLLIEVO
E DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE
DISABILI E PERSONE AFFETTE DA DISTURBO MENTALE**

Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. del

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento individua gli obiettivi, disciplina i criteri e le modalità di accesso ai Servizi domiciliari, di sollievo e assistenza all'autonomia e alla comunicazione gestiti in forma associata dai comuni dell'ATS21 aderenti ed erogati in favore di persone disabili e di persone con disturbi mentali. I servizi sono caratterizzati da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali, educative e di sollievo fra loro coordinate e integrate sulla base delle risorse di ogni singolo comune e si configurano come servizi integrativi alle risorse personali e familiari.

Art. 2
(Finalità)

1. I servizi sono finalizzati a:
 - a. garantire alle persone disabili e con disturbi mentali la permanenza nel proprio ambiente di vita, favorendo condizioni di autonomia e di benessere di singoli e/o nuclei familiari, che per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
 - b. perseguire l'obiettivo di limitare il ricorso alla istituzionalizzazione impropria, potenziando le capacità residuali della persona e/o del nucleo familiare attraverso prestazioni sociali, di aiuto alla persona e di sollievo;
 - c. ridurre gli stati di emarginazione fisica, psichica e sociale.
 - d. Garantire interventi educativi domiciliari volti a limitare l'isolamento sociale e a garantire percorsi individuali e/o di gruppo specifici per lo sviluppo personale e per il raggiungimento degli obiettivi delineati dal competente Servizio Sanitario(UMEE-UMEA- Dipartimento di Salute Mentale).
 - e. Fornire servizi adeguati a supporto delle istituzioni scolastiche al fine di consentire l'integrazione dell'alunno disabile e un percorso scolastico che rispetti le singole specificità.

Art. 3
(Collocazione funzionale e gestione)

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono gestiti in forma associata dall'ATS 21 che individua le modalità ottimali di gestione del servizio definendo le modalità di accesso e i criteri di valutazione e assegnazione dei singoli servizi facenti parte del regolamento.
2. Spetta al servizio sociale di ciascun comune la valutazione e assegnazione dei servizi con relativo monte ore.
3. Ciascun Comune aderente alla gestione associata dei servizi oggetto del presente Regolamento, può, con proprio motivato atto, integrare i contenuti qui definiti riguardo a:
 - a) aumento del monte ore massimo settimanale erogabile gratuitamente;

b) redazione di progettualità individualizzate integrative che prevedano erogazione di prestazioni simili, e passaggi in orari diversi da quelli garantiti con la gestione associata.

Relativamente alla lettera a) è richiesta comunicazione specifica dell'Ente Comunale all'ATS 21 prevedendo il trasferimento allo stesso delle risorse aggiuntive necessarie.

Con riferimento alla lettera b) il comune in questione stilerà apposito autonomo accordo con l'Ente gestore dei servizi associati avvalendosi del contratto che quest'ultimo ha in essere con l'ATS 21.

Art. 4
(tipologia di servizi)

I servizi previsti da regolamento:

- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZIALE DISABILI
- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI
- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISAGIO MENTALE
- ✓ ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE **(S.A.D.)**

Art. 1 ***(Destinatari)***

1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è rivolto alle persone, di età inferiore ai 65 anni, disabili e con disagio psichico residenti e domiciliate nel territorio dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21, prioritariamente alle persone in situazione di gravità e in condizione di disabilità gravissima che, a causa della loro parziale o totale non autosufficienza, non sono in grado di gestire a pieno la propria autonomia di vita in ambito domiciliare, senza adeguato supporto familiare o comunque con nuclei familiari privi o carenti di risorse.

2 Condizione essenziale di accesso al servizio è il possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92. Per le persone in condizione di disabilità gravissima occorre apposita attestazione della Commissione sanitaria provinciale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento o da malattie degenerative (demenze, Alzheimer, ecc.), nonché da patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.) fatte salve le situazioni temporanee in cui il Servizio Sociale competente ne ravvisi la necessità per assenza di rete familiare/amicale e risorse personali del disabile.

3 Il servizio sociale può derogare i requisiti di ammissibilità per specifiche situazioni aventi carattere di emergenza e gravità. Possono essere ammesse deroghe anche per persone con disagio psichico, in assenza di riconoscimento di disabilità ma inviate dai servizi sanitari competenti (DSM) e per le quali sia presente una certificazione con diagnosi psichiatrica.

Art. 2 ***(Caratteristiche del servizio)***

1 I servizi operano nel rispetto del ruolo primario della famiglia, sostenendola e agevolandola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, sulla base dei livelli essenziali previsti, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri senza sostituirsi ad essa.

2 Le prestazioni previste sono suddivise in:

- tipologia A - prestazioni di assistenza diretta alla persona
- tipologia B - prestazioni aggiuntive/integrative a favore del disabile privo di sostegno familiare e/o amicale adeguato, per la cura degli spazi di vita e aiuto sociale e sostegno alla mobilità

Nel dettaglio:

TIPOLOGIA A

1) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA:

- aiuto per l'alzata e/o la messa a letto
- aiuto nella vestizione
- assistenza per l'igiene e cura personale (bagno, toilette, etc.)
- supporto al familiare per l'assunzione dei pasti
- aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento di arti invalidi
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo
- mobilitazione della persona allettata ed utilizzo di ausili e protesi;
- aiuto nell'utilizzo di ausili tecnici e sanitari

2) INTERVENTI IGIENICO-SANITARI DI SEMPLICE ATTUAZIONE E SOTTO CONTROLLO MEDICO:

- controllo e monitoraggio nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico
- prevenzione delle piaghe da decubito

TIPOLOGIA B

1) ATTIVITÀ DOMESTICHE ORDINARIE IN FAVORE DEL DISABILE

- riordino e pulizia degli spazi di vita (camera da letto, bagno e cucina)
- cambio, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario
- acquisto generi alimentari, controllo delle giuste scorte e delle date di scadenza dei cibi
- preparazione dei pasti con eventuale pulizia delle stoviglie

2) AIUTO SOCIALE E SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ

- accompagnamento a piedi nel territorio (presidi sanitari, MMG, farmacia, negozi, altro).
- aiuto nel disbrigo di commissioni o pratiche.

Art. 3

(Funzionamento del servizio)

1. Il servizio di assistenza domiciliare assistenziale per disabili e per persone con disturbi mentali è erogabile dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.

2. Nel predetto arco temporale, il monte ore di assistenza assegnato viene ripartito nell'arco della settimana sulla base della valutazione del Servizio Sociale, in collaborazione con il Servizio Sanitario competente (UMEE- UMEA- DSM) attraverso la predisposizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI), condiviso con il disabile e/o la famiglia. Le ore assegnate non sono frazionabili sempre che non cumulate tra loro nei singoli passaggi (es: intervento di 1 or e ½, 1 ora e 15 minuti ecc...)

3. Sulla base di un progetto personalizzato elaborato da una equipe multiprofessionale e tenuto conto delle risorse finanziari disponibili, verrà concesso, dal servizio sociale del comune di residenza, un monte ore massimo di servizio nella misura massima sotto riportata:

1 - PERSONE DISABILI CON ATTESTAZIONE L.104/92	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	
SERVIZIO DOMICILIARE ASSISTENZIALE	Numero ore
persone disabili che frequentano la scuola, esclusa la frequenza universitaria	Max 8 Max 14 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 65 anni, con situazione socio-ambientale e economica compromessa	Max 14
2 - PERSONE DISABILI CON RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ART.3 D.M. 26/09/2016	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	
SERVIZIO DOMICILIARE ASSISTENZIALE	Numero ore
persone disabili che frequentano la scuola, esclusa la frequenza universitaria	Max 9 Max 15 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 65 anni	Max 18
persone disabili in situazione socio- ambientale e economica compromessa, comprese quelle che frequentano la scuola	
3 - PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	
MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE	
SERVIZIO DOMICILIARE ASSISTENZIALE	Numero ore
persone segnalate dal DSM in situazione di gravità	Max 8

3. In caso di urgenza e in via straordinaria, in situazioni di crisi ed acuzie degli assistiti (dietro adeguata documentazione) e comunque per periodi limitati, il Servizio Sociale di ciascun comune dell'ATS21 e/o il Coordinatore Area Disabilità Gestione Associata della ditta esecutrice, possono derogare ai limiti di cui sopra nell'erogazione delle ore di assistenza.

4. La situazione emergenziale verificatasi viene comunicata tempestivamente al Coordinatore dell'UVD Integrata Disabili al fine dell'aggiornamento della cartella personale.

5. Nel caso di frequenza di Centri Diurni Socio-educativi il servizio domiciliare può essere erogato nei casi in cui il/i familiare/i (per età avanzata e/o per patologie) non è in grado di provvedere ad un adeguata assistenza del proprio congiunto disabile in situazione di gravità. In tal caso il servizio domiciliare può essere erogato fino a un massimo di 6 ore settimanali.

6. I Comuni, in relazione alle mutate condizioni degli utenti e dei loro bisogni, al fine di rendere più appropriata l'erogazione del servizio o armonizzare il fabbisogno con le risorse disponibili, possono modificare il monte ore massimo erogabile gratuitamente.

7. L'accesso al servizio avviene, di norma, su richiesta formale dell'interessato o della propria famiglia al comune di residenza; la segnalazione per l'accesso al servizio può provenire altresì dai medici di medicina generale o altri servizi pubblici territoriali.

8. La domanda, redatta su apposito modulo, va corredata, a seconda della tipologia di servizio richiesto, dalla seguente documentazione:

- ✓ Attestazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92
- ✓ Attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art 3 D.M. 26/09/2016
- ✓ Ulteriore documentazione utile alla valutazione della specifica situazione
- ✓ Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del disabile e dell'eventuale richiedente qualora persona diversa.

9. L'ammissione al servizio delle persone disabili è subordinata alla valutazione dell'Unità Valutativa Integrata – UVD Integrata Disabili (Servizio Sociale Comunale Competente e Servizio Sanitario)– che predispone, sulla base di dati sociosanitari, una proposta di intervento contenente obiettivi, modalità e tempi di verifica e monte ore settimanale da assegnare con priorità alle situazioni di gravità e a carattere di urgenza.

10. L'attribuzione del monte ore di assistenza alle persone affette da disturbo mentale verrà valutata dall'UVD Integrata Disagio mentale che terrà conto della gravità della patologia della persona oltre che delle condizioni socio-economico e ambientali dell'intero nucleo familiare

11. L'ammissione è disposta dal Servizio Comunale con comunicazione scritta all'interessato/famiglia e all'Ente Gestore.

12. Il rinnovo della prestazione è subordinato alla verifica dell'UVD Integrata Disabili e del DSM della zona territoriale locale.

13. Il tempo di attesa viene declinato in ordine a priorità socio-sanitarie, riconoscendo che alcune situazioni di bisogno meritano speciale attenzione perché la tempestività dell'assistenza ne condiziona l'efficacia reale, in termini di esito clinico e sociale.

14. Qualora le richieste eccedano le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'esercizio in corso, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1) disabile totalmente non autosufficiente (in situazione di gravità e disabilità gravissima) e totalmente dipendente da un adulto per l'espletamento delle funzioni primarie (movimentazione, igiene personale, alimentazione, ecc.) e forte compromissione della capacità di comunicazione e relazione;

2) disabile totalmente non autosufficiente (in situazione di gravità) e totalmente o parzialmente dipendente da un adulto in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, sensoriale, con bisogni comunque rilevanti;

3) disabile non autosufficiente parziale (con attestazione di handicap) in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, fisico o sensoriale con bisogni di supporto e mediazione per la comunicazione e la vita di relazione.

Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione della domanda nell'elenco degli aventi diritto al servizio, redatto in ordine prioritario rispetto alla gravità dell'handicap e, a parità di gravità, rispetto ad eventuali altre condizioni di svantaggio che limitano il nucleo di appartenenza.

Art. 4

(Variazione o cessazione del servizio)

1. L'Unità Valutativa Distrettuale Integrata – UVD Integrata Disabili (Comune, l'AST, il MMG), la famiglia, il Coordinatore Area disabili Gestione Associata e l'operatore assegnato al servizio domiciliare sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

2. I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dagli operatori dell'UVD Integrata Disabili e/o evidenziati dal disabile/familiare/ADS ecc., possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore con comunicazione per iscritto dal Comune alla famiglia e per conoscenza all'ATS21.

3. La cessazione del servizio può avvenire per decisione dell'interessato o della famiglia, previa comunicazione al Comune e per conoscenza all'ATS21

4. La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta dall'UVD Integrata Disabili e comunicata dal Comune alla famiglia e per conoscenza all'ATS 21 per:

- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- raggiungimento degli obiettivi,
- ingiustificata e non comunicata assenza del beneficiario dal proprio domicilio superiore a 7 giorni consecutivi.
- Il venir meno delle condizioni che permettono l'accesso al Servizio e/o il suo regolare svolgimento.

SERVIZIO SOLLIEVO

(Prestazioni erogabili con compartecipazione economica delle famiglie)

Il Servizio sostiene il nucleo familiare che si occupa della persona in situazione di disabilità o con disturbo mentale, in situazione di gravità e in regime di convivenza, al fine di alleggerire periodicamente il *care giver* dal carico assistenziale, offrendo un intervento di supporto temporaneo della persona disabile o con patologia mentale nei periodi maggiormente a rischio quali, prevalentemente, ore serali, fine settimana e giorni festivi.

Art. 1

(Destinatari)

1. Il servizio di sollievo è destinato ai nuclei familiari in cui vivono persone con certificazione di disabilità o con disturbo mentale in situazione di gravità e/o in condizione di disabilità gravissima
2. Il servizio di sollievo si pone come intervento integrativo al servizio domiciliare assistenziale. E' diretto all'intero nucleo familiare cui la persona disabile o con disagio mentale appartiene ed è organizzato con modalità operative appropriate ai bisogni specifici e complessi cui si vuole dare risposta.
3. Il servizio ha l'obiettivo di favorire momenti di *respiro*, di pausa, di ripresa di energie dell'intero nucleo familiare, laddove si presenti il bisogno di promuovere nuovi spazi di socializzazione e di relazione.
4. Le attività dei servizi di cui ai precedenti punti, nonché il monte ore settimanale, sono definite in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto e della famiglia, generalmente ricondotte alle seguenti variabili:
 - grado di disabilità;
 - contesto familiare;
 - situazione socio-economica e ambientale;
 - presenza e utilizzo di altri servizi territoriali e delle reti informali, tra loro non sovrapponibili.
5. Le prestazioni di sollievo prevedono la compartecipazione economica del nucleo familiare, configurandosi le stesse, quale servizio di prevenzione di situazioni di eccessivo e protratto carico assistenziale familiare.

Art. 2
(Funzionamento del servizio)

1. Il servizio, che ha carattere di occasionalità e che va richiesto con adeguato anticipo ai fini della sua attivazione, costituisce una separata seppur integrata progettualità al PAI.

Può essere effettuato nelle seguenti fasce orarie:

- giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 22,00
- nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

L'assegnazione del monte ore erogabile viene individuato dall' UVD Integrata Disabili e dal DSM della zona territoriale locale, di concerto con la famiglia richiedente e compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili dell'Ente Comunale. Le ore di assistenza del servizio sollievo possono essere erogate straordinariamente, temporaneamente e non possono comunque superare il 50% delle ore assegnate gratuitamente.

2. La compartecipazione al costo del servizio, che si configura come sollievo alla famiglia, è determinata in base al reddito annuo dell'intero nucleo familiare calcolato su base ISEE ordinario

3. Le fasce di reddito ISEE, nonché le percentuali di partecipazione vengono stabilite in modo identico a quelle già individuate per il servizio SAD anziani di ATS 21, al quale si rinvia.

4. Nel caso in cui il componente disabile della famiglia versi in condizione di 'disabilità gravissima' e benefici del relativo contributo regionale, oltre all'indennità di accompagnamento, la compartecipazione al costo del servizio viene maggiorata con una quota percentuale corrispondente al 15% in più rispetto della quota calcolata sulla base del valore ISEE.

Art. 3
(Accesso al Servizio Sollievo)

1. L'accesso al servizio avviene, di norma, su richiesta dell'interessato o della propria famiglia; la segnalazione per l'accesso al servizio può provenire altresì dai medici di medicina generale o altri servizi pubblici territoriali.

2. L'interessato presenta domanda al Servizio Sociale Comunale utilizzando apposito modulo corredato, a seconda della tipologia di servizio richiesto, dalla seguente documentazione:

- ✓ Attestazione di handicap ai sensi della Legge 104/92
- ✓ Attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art 3 D.M. 26/09/2016
- ✓ Attestazione del DSM e/o altra documentazione utile alla valutazione della situazione di gravità delle persone affette da disturbo mentale
- ✓ Verbale di invalidità civile



Comune Capofila San Benedetto del Tronto

Acquaviva Picena Carassai Cossignano Cupra Marittima Grottammare Massignano Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche Montefiore dell'Aso Monteprandone Ripatransone

- ✓ Per l'accesso al Servizio di Solievo, oltre alla documentazione sopra elencata, è richiesta altresì:
ISEE ordinario del nucleo familiare residente del disabile.
- ✓ Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del disabile e dell'eventuale richiedente qualora persona diversa.

ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI E DISAGIO MENTALE

Art. 1

(Destinatari)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativo (SADE) è rivolto alle persone disabili e con disagio psichico residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21, prioritariamente alle persone in situazione di gravità e in condizione di disabilità gravissima che, così come valutato e richiesto dal Servizio Sanitario competente (UMEE-UMEA-DSM) necessitano di interventi a supporto dei familiari, volti a migliorare le autonomie e competenze personali.

Condizione essenziale di accesso al servizio è il possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92. Per le persone in condizione di disabilità gravissima occorre apposita attestazione della Commissione sanitaria provinciale.

Art. 2

(Caratteristiche del Servizio e Prestazioni erogabili)

I servizi operano nel rispetto del ruolo primario della famiglia, sostenendola e agevolandola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, sulla base dei Progetti Educativi Individuali, redatti dal Servizio Sanitario competente, e delle risorse disponibili.

Gli interventi predisposti possono essere così suddivisi:

a) assistenza educativa alla persona disabile

- Interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale, cognitivo, dell'apprendimento, dell'autonomia e della mobilità (es: stimolare e favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di relazioni con la rete familiare e amicale);
- Altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento;

b) assistenza educativa alle persone con disturbi mentali

- Interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale e dell'autonomia;
- Interventi di supporto al processo di integrazione socio-lavorativa in collaborazione con i Servizi del Territorio
- Altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento e a favorire rapporti interpersonali e sociali;
- Supporto a domicilio per favorire l'autosufficienza della persona;
- Attività dirette a favorire la cura di sé;

Art. 3
(Funzionamento del servizio)

1. Il servizio di assistenza domiciliare educativa è erogabile dal lunedì al venerdì , dalle ore 08.30 alle ore 19.00, ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.

2. Nel predetto arco temporale, il monte ore settimanale viene assegnato sulla base della valutazione del Servizio Sociale Comunale e Sanitario competente (UMEE- UMEA- DSM) attraverso la predisposizione del Progetto Educativo Individuale (PEI), condiviso con il disabile e/o la famiglia e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ogni singolo Comune di residenza con i seguenti criteri:

1 - PERSONE DISABILI CON ATTESTAZIONE L.104/92	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
persone disabili da 3 anni fino al termine del percorso scolastico, esclusa la frequenza universitaria	8 14 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 35 anni, e persone che frequentano la scuola con situazione socio-ambientale e economica compromessa	14
2 - PERSONE DISABILI CON RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ART.3 D.M. 26/09/2016	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
persone disabili da 3 anni fino al termine del percorso scolastico	9 15 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 35 anni	15
persone disabili in situazione socio- ambientale e economica compromessa	18
3 - PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
persone segnalate dal DSM in situazione di gravità	6

3. Le ore assegnate non sono frazionabili sempre che non cumulate tra loro nei singoli passaggi (es: intervento di 1 ora e ½, 1 ora e 15 minuti ecc...).

4. Nel caso di frequenza di Centri Diurni Socio-educativi, il servizio domiciliare educativo può essere erogato sulla base della frequenza giornaliera e per un monte ore massimo pari a 6 ore settimanali. Nei periodi di chiusura del diurno l'equipe multidisciplinare potrà, previa richiesta della

famiglia/tutore/ADS, valutare una assegnazione provvisoria che terrà conto delle specificità di ogni situazione, del monte ore max erogabile (vedi tabella precedente) e sulla base delle disponibilità economiche del comune di residenza.

5. Il monte ore autorizzato dovrà essere regolarmente svolto settimanalmente nei tempi e nelle modalità concordate tra la famiglia e il Coordinatore Area Disabilità e Gestione Associata/ educatore. In caso di mancata erogazione settimanale delle ore previste per impossibilità da parte dell'incaricato, le stesse potranno essere recuperate nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui non siano state garantire ore dell'ultima settimana del mese, le stesse possono essere recuperate entro la prima settimana del mese successivo.

6. **Le Giunte Comunali, in relazione alle mutate condizioni degli utenti e dei loro bisogni, al fine di rendere più appropriata l'erogazione del servizio o armonizzare il fabbisogno con le risorse disponibili, può modificare il monte ore massimo erogabile gratuitamente.**

7. L'accesso al servizio avviene, di norma, su richiesta formale dell'interessato o della propria famiglia al comune di residenza e per conoscenza all'ATS21; la segnalazione per l'accesso al servizio può provenire altresì dai medici di medicina generale o altri servizi pubblici territoriali.

9 L'interessato presenta domanda al Servizio Sociale Comunale e per conoscenza all'ATS 21 utilizzando apposito modulo corredato, a seconda della tipologia di servizio richiesto, dalla seguente documentazione:

- ✓ Attestazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92
- ✓ Attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art 3 D.M. 26/09/2016
- ✓ Ulteriore documentazione utile alla valutazione della specifica situazione
- ✓ Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del disabile e dell'eventuale richiedente qualora persona diversa.
- ✓ Invalidità civile e certificazione DSM
- ✓ Progetto Individualizzato redatto dal Servizio Sanitario competente.

8. Qualora le richieste eccedano le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'esercizio in corso, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- I. **disabile totalmente non autosufficiente** (in situazione di gravità e disabilità gravissima) e totalmente dipendente da un adulto per l'espletamento delle funzioni primarie (movimento, igiene personale, alimentazione, ecc.) e forte compromissione della capacità di comunicazione e relazione;
- II. **disabile totalmente non autosufficiente** (in situazione di gravità) e totalmente o parzialmente dipendente da un adulto in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, sensoriale, con bisogni comunque rilevanti;
- III. **disabile non autosufficiente parziale** (con attestazione di handicap) in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, fisico o sensoriale con bisogni di supporto e mediazione per la comunicazione e la vita di relazione.

9. Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione della domanda nell'elenco degli aventi diritto al servizio, redatto in ordine prioritario rispetto alla gravità dell'handicap e, a parità di gravità, rispetto ad eventuali altre condizioni di svantaggio che limitano il nucleo di appartenenza.

10. Il servizio educativo domiciliare presuppone la presenza del familiare di riferimento e in alcun caso l'educatore può sostituirsi ad esso rispetto alle specifiche responsabilità.

11. L'operatore nell'espletamento del servizio non somministra farmaci e cibo soprattutto nei casi di disalgie o criticità nella masticazione e/o deglutizione.

Art. 4

(Variazione o cessazione del servizio)

1. I servizi coinvolti, il Coordinatore Area Disabili Gestione Associata /operatore assegnato al servizio e familiari/tutore/ADS, sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni dell'intervento concordato.

2. I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dagli operatori dell'Equipe multidisciplinare o su richiesta dell'interessato o di altro soggetto incaricato, possono comportare una ridefinizione dell'intervento e una eventuale ridefinizione del monte ore che viene comunicato per iscritto dal Comune alla famiglia e per conoscenza all'ATS 21

3. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune

4. La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta dall'Equipe Multidisciplinare e comunicata dal Comune (1-Servizio Sociale del Comune di Residenza 2-Coordintore Area Disabilità e Gestione Associata) alla famiglia per:

- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del beneficiario, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- raggiungimento degli obiettivi,
- ingiustificata e non comunicata assenza del beneficiario dal proprio domicilio superiore a 7 giorni consecutivi e/o reiterata discontinuità del servizio determinata da inadeguati adempimenti da parte dei familiari e/o del beneficiario nel comunicare e concordare variazioni che possono inficiare l'organizzazione del servizio stesso (es: variazione di orari già fissati, assenza del familiare di riferimento, ecc...)

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON RICONOSCIMENTO DI DISABILITA'

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è rivolto ad alunni disabili frequentanti ogni ordine e grado di scuole, così come richiamato dalla L.104/92 art. 13 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24/07/1977, con successive modificazioni, che stabiliscono l'obbligo per gli Enti Locali di fornire assistenza agli alunni con disabilità fisici o sensoriali. Allo stesso modo tale servizio viene considerato parte dell'Accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole della Provincia di Ascoli Piceno che al punto 6 specifica " l'integrazione scolastica dell'alunno disabile è garantita attraverso il pieno coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe, dei docenti specializzati per il sostegno, dei collaboratori scolastici formati per l'assistenza di base e del personale educativo/assistenziale fornito dagli Enti Locali per l'assistenza specialistica".

Art. 1 **(Destinatari)**

Il Servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione (SAS) è rivolto alle persone disabili residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21, prioritariamente alle persone in situazione di gravità e in condizione di disabilità gravissima che, così come valutato e richiesto dal Servizio Sanitario competente (UMEE o Centri Accreditati) necessitano di interventi a supporto del corpo docenti e collaboratori scolastici nella sfera dell'autonomia e della comunicazione .
Condizione essenziale di accesso al servizio è il possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92. Per le persone in condizione di disabilità gravissima occorre apposita attestazione della Commissione sanitaria provinciale.

Art. 2 **(Accesso al servizio)**

1. L'accesso al servizio avviene, di norma, su richiesta dell'istituto scolastico in cui è iscritto lo studente disabile; la richiesta viene inviata al Comune di residenza e per conoscenza all'ATS 21 corredata dalla seguente documentazione:
 - ✓ Individuazione dell'handicap (art 2 DPR 24.02.94) o certificazione prevista in base all'attuazione dei suddetti DD.lgs che attestino la necessità dell'assistenza all'autonomia per l'alunno segnalato
 - ✓ Diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale (profilo di funzionamento)
 - ✓ Verbale L. 104/92
 - ✓ Scheda riepilogativa individuale (allegato 1)

2. In occasione della **prima richiesta** del servizio di assistenza all'autonomia il familiare e/o tutore/ADS presenta la richiesta formale dello stesso anche presso il Servizio Sociale Comunale fornendo eventuale documentazione aggiuntiva quale:
 - ✓ certificazione di malattia rara
 - ✓ certificazione di disabilità gravissima dell'art 3 D.M. 26/09/2016
 - ✓ ulteriore specifica documentazione medica utile alla valutazione del percorso scolastico
3. la documentazione sanitaria fornita dalla scuola al Servizio Sociale Comunale, dovrà essere integrata e aggiornata dalla stessa per ogni passaggio di grado scolastico e in occasione di rivalutazione da parte dei servizi sanitari competenti.

Art. 3

(Caratteristiche e Funzionamento del servizio)

1. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni disabili può essere effettuato esclusivamente in ambito scolastico; solo nei casi in cui le condizioni sanitarie dell'alunno disabile consentono al familiare la richiesta di istruzione domiciliare alla scuola, l'assistente all'autonomia può effettuare il servizio presso l'abitazione del minore qualora necessario e previa valutazione da parte del corpo docente, del servizio sociale comunale e sanitario.
2. Il monte ore settimanale per ciascun alunno disabile avente diritto, viene stabilita in base ai criteri generali della L.R. 18/96 ovvero n. 12 ore settimanali per le situazioni di gravità elevabili in casi particolari a 18 tenendo conto delle disponibilità finanziarie complessive dell'Ente Locale competente.
3. Le richieste di aumento ore a favore dell'alunno disabile, già beneficiario del servizio nel precedente anno scolastico, potranno essere valutate, nei limiti dei criteri sopra indicati, per maggiore frequenza dell'orario scolastico e/o dietro presentazione di documentazione sanitaria da parte dei servizi sanitari competenti che comprovi uno stato di aggravamento o la presenza di particolari esigenze educative/didattiche. Le ore potranno, altresì, subire variazione in diminuzione per raggiungimento degli obiettivi.
4. Al fine di ottimizzare l'integrazione scolastica, l'assegnazione del monte ore terrà conto del tempo di frequenza a scuola, della situazione personale e scolastica, delle ore di sostegno didattico assegnate e della effettiva frequenza dell'alunno.
5. La compresenza tra insegnante di sostegno e assistente all'autonomia e alla comunicazione può essere autorizzata solo in caso di comprovata gravità dell'alunno che necessita di una gestione complessa ai fini dell'inclusione scolastica senonchè previa valutazione in sede di GLHO delle effettive esigenze assistenziali/educative dell'alunno.
6. A seguito della valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale, sulla base dei punti di cui sopra, lo stesso provvede ad inviare, nei tempi utili all'organizzazione del servizio, comunicazione formale alla scuola, all'ATS 21 e al Coordinatore Area Disabilità e Gestione Associata. Quest'ultimo provvederà a predisporre quanto necessario per l'avvio del servizio in accordo con i rispettivi referenti scolastici.

Art. 4
(Verifica e variazione del Servizio)

1. Gli istituti scolastici prevedono verifiche periodiche di ogni singolo percorso fissando GLII e GLO con la partecipazione del personale docente , i servizi sanitari competenti, il familiare dello studente con disabilità, il Coordinatore Area disabili Gestione Associata con relativo assistente all'autonomia e alla comunicazione .
2. In occasione dei GLO, all'assistente all'autonomia e alla comunicazione, autorizzata dalla scuola e in accordo con il Coordinatore Area Disabilità e Gestione Associata., viene riconosciuta un'ora aggiuntiva al monte ore settimanale assegnato all'alunno, sempre che la partecipazione qualora le risorse disponibili lo consentano; in caso contrario il tempo necessario alla partecipazione dell'assistente può essere scalato dal monte ore settimanale assegnato all'alunno
3. Nello svolgimento delle attività scolastiche, qualora la scuola e/o il Coordinatore Area disabili Gestione Associata riscontrano che le ore di servizio assegnate risultano eccedenti la reale necessità, ne danno prontamente comunicazione al servizio sociale comunale Competente.

Comune Capofila San Benedetto del Tronto

Acquaviva Picena Carassai Cossignano Cupra Marittima Grottammare Massignano Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche Montefiore dell'Aso Monteprandone Ripatransone

NOTE su viaggi di istruzione/uscite didattiche

Si richiamano le disposizioni ministeriali sui viaggi di istruzione ed uscite didattiche da prevedersi nel Piano Scuola dell'anno scolastico 2022/2023.

Si richiama inoltre:

- 1) l'art. 10.2 dell'Accordo di Programma della Provincia di AP: "Le istituzioni scolastiche, nel momento della programmazione della visita di istruzione, debbono verificare la fattibilità dell'iniziativa con gli enti coinvolti (Provincia, Comune, Servizi Area Vasta) e la disponibilità delle risorse necessarie, umane e non (Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 "*Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive*" e Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 "*Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive*" e seguenti)
- 2) la Circolare del MIUR prot. n. 2209 del 11-04-2012 precisa che "per l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate le istituzioni scolastiche devono tenere conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola", pertanto la previgente normativa in materia costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

NOTE sulla figura del collaboratore scolastico - compiti di assistenza di base ai sensi della normativa vigente:

Si richiama:

1. Circolare MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 : L'*assistenza igienico-personale* (o cosiddetta "assistenza di base") dev'essere fornita a tutti gli studenti con disabilità da parte dei collaboratori scolastici, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 2003 e 2005 art. 47 e 48.
2. Legge 107/15 sulla "buona scuola" art. 1 comma 180 e 181 lettera C punto 8 "previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, quest'ultimo rispetto alle specifiche competenze sull'assistenza di base ecc.-
3. D.lgs. n. 66 del 2017 sull'inclusione scolastica - art. 3 comma 2 lettera c) comma 5 lettera a), art.9 comma 8 - modificato con D.Lgs.n. 96/2019.

In base a suddette norme il Dirigente scolastico deve assegnare collaboratori scolastici per l'assistenza di base ed igienico-personale in favore degli alunni disabili preferibilmente dello stesso sesso dell'alunno.

SENTENZA 22786/16